



CITTÀ di GROTTAGLIE

Provincia di Taranto

ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ufficio Agricoltura



Comune di Grottaglie

(Provincia di Taranto - C_E205)

UFFICIO PROTOCOLLO

REGISTRO UFFICIALE (AOOGROTT)

Prot. n. 0005828 del 02/03/2018

Ordinanza n. 42 Prot.

IL SINDACO

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 13/12/2016, n. 1999 dall'oggetto "DGR 1708/2016 - Aggiornamento delle "Misure fitosanitarie" per contrastare la diffusione della Xylella fastidiosa sul territorio regionale, redatte ai sensi dell'art. 15, lett. a) del D.M. 19/06/2015 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di "Xylella fastidiosa" (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana," Sostituzione allegato "A".

Visto l'allegato "A" della predetta DGR n. 1999/2016 redatto dalla Regione Puglia -Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale - Sezione Osservatorio Fitosanitario dall'oggetto " *Misure fitosanitarie da attuare per l'eradicazione ed il contenimento della diffusione di "Xylella fastidiosa" subspecie pauca ceppo CoDiRo. Anno 2016*".

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario 10.02.2017, n. 16 - con la quale si è proceduto all'aggiornamento delle aree delimitate alla sottospecie Pauca ceppo CoDiRo di Xylella fastidiosa.

Visto che il territorio del Comune di Grottaglie, in relazione alla suddetto aggiornamento è stato collocato in parte nelle seguenti zone:

- "zona infetta" ed in specifico la porzione del territorio rientrante nei fogli di mappa: 5, 8, da 11 a 14, da 17 a 41, da 43 a 47, da 49 a 89;
- "zona di contenimento", porzione del territorio rientrante nei fogli di mappa: 5, 8, da 11 a 14, da 17 a 41, da 43 a 47, da 49 a 89;
- "zona cuscinetto", porzione del territorio rientrante nei fogli di mappa: da 1 a 4, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 42, 48.

Visto le Misure Fitosanitarie da adottare nelle specifiche zone delimitate, come indicate nel documento allegato "A" alla DGR 13/12/2016, n. 1999.

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 7 dicembre 2016, con la quale sono state adottate le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana.

Ritenuto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti preordinati alla puntuale applicazione delle norme e degli atti tecnici e amministrativi suddetti.

Visto il Decreto L.vo 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - ed in particolare l'art. 54 che attribuisce al Sindaco le funzioni di competenza statale,

ORDINA

1. I titolari e i possessori dei fondi e aree di varia natura rientranti nella zona **infetta** come individuati nei fogli di mappa: 5, 8, da 11 a 14, da 17 a 41, da 43 a 47, da 49 a 89 sono obbligati all'attuazione delle prescrizioni riportate nelle Misure Fitosanitarie aggiornate con DGR n. 1999/2016 rinvenibili sul sito regionale dedicato www.emergenzaxylella.it, che in sintesi qui di seguito si riassumono:

1.a Gestione dell'oliveto con raccomandazione di:

- potatura ordinaria ogni due anni degli oliveti e ove necessario la potatura straordinaria conservativa;
- negli oliveti infetti/sintomatici si consiglia di eliminare le piante gravemente malate di cui è compromessa la produttività previa autorizzazione del Servizio Provinciale dell'Agricoltura;

1.b Gestione del vettore. Obbligo del controllo meccanico degli stadi giovanili dei vettori, sia nei terreni agricoli ed extra agricoli, che nelle aree urbane, attraverso lavorazioni superficiali del terreno o trinciatura ed interrimento della vegetazione spontanea. Queste ultime obbligatorie attività devono essere eseguite nel periodo che va dal **01 marzo al 30 aprile 2018**.

2. I titolari e i possessori dei fondi e aree di varia natura rientranti nella zona **di contenimento** come individuati nei fogli di mappa: 5, 8, da 11 a 14, da 17 a 41, da 43 a 47, da 49 a 89 sono obbligati all'attuazione delle prescrizioni riportate nelle Misure Fitosanitarie aggiornate con DGR n. 1999/2016 rinvenibili sul sito regionale dedicato www.emergenzaxylella.it, che In sintesi qui di seguito si riassumono:

2.a Gestione dell'oliveto con obbligo di potatura ordinaria ogni due anni su tutta la superficie olivetata di tali zone e con raccomandazione di eseguire annualmente l'eliminazione di polloni e succhioni;

2.b Gestione del vettore. Obbligo del controllo meccanico degli stadi giovanili dei vettori, sia nei terreni agricoli ed extra agricoli, che nelle aree urbane, attraverso lavorazioni superficiali del terreno o trinciatura ed interrimento della vegetazione spontanea. Queste ultime obbligatorie attività devono essere eseguite nel periodo che va dal **01 marzo al 30 aprile 2018**.

3. I titolari e i possessori dei fondi e aree di varia natura rientranti nella zona **cuscinetto** come individuati nei fogli di mappa: da 1 a 4, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 42, 48. sono obbligati all'attuazione delle prescrizioni riportate nelle Misure Fitosanitarie aggiornate con DGR n. 1999/2016 rinvenibili sul sito regionale dedicato www.emergenzaxylella.it, che In sintesi qui di seguito si riassumono:

3.a Gestione dell'oliveto con obbligo di potatura ordinaria ogni due anni su tutta la superficie olivetata di tali zone e con raccomandazione di eseguire annualmente l'eliminazione di polloni e succhioni;

3.b Gestione del vettore. Obbligo del controllo meccanico degli stadi giovanili dei vettori, sia nei terreni agricoli ed extra agricoli, che nelle aree urbane, attraverso lavorazioni superficiali del terreno o trinciatura ed interrimento della vegetazione spontanea. Queste ultime obbligatorie attività devono essere eseguite nel periodo che va dal **01 marzo al 30 aprile 2018**.

Avverte che la mancata esecuzione delle obbligatorie misure fitosanitarie finalizzate al contenimento della Xylella fastidiosa, come prescritto con DGR 1999/2016, così definita con DDS Agricoltura 16/2017 costituisce violazione amministrativa ai sensi del comma 23 dell'art. 54 del D.lgs 214/05 e comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 3.000,00.

Da mandato al Comando di Polizia Municipale e agli Agenti della Forza Pubblica per la vigilanza sul rispetto delle disposizioni della presente ordinanza e per l'applicazione delle sanzioni previste dal già citato art. 54, comma 23 del D.Lgs. n. 214/2005 in caso di accertata violazione.

La presente ordinanza rimane in vigore sino al **31 dicembre 2018** e sino ad eventuale provvedimento modificativo e/o abrogativo della stessa.

Avverso la presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dispone che la presente ordinanza sia preventivamente comunicata al Sig. Prefetto della Provincia di Taranto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione, come previsto dall'art. 54 comma 4 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

Dispone altresì che la presente Ordinanza sia resa nota alla cittadinanza mediante:

- pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico sino alla data del **31.12.2018** rinvenibile all'indirizzo www.comune.grottaglie.ta.it ;
- pubblicazione sul sito internet del Comune www.comune.grottaglie.ta.it sezioni **AVVISO ALLA CITTADINANZA e AGRICOLTURA**;
- affissione di manifesti murali.

Dalla Residenza Municipale, addì 01 marzo 2018



IL SINDACO
Avv. Ciro D'Aiò